

Occorre tuttavia rilevare che il prodotto con il tenore di potassio più elevato non esiste in qualità granulare, essenzialmente per motivi tecnici e attualmente anche economici. Non è quindi necessario distinguere tra qualità granulare e standard per il prodotto avente un tenore di K_2O superiore al 62 %. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

D. DUMPING

a) Valore normale

(7) In considerazione del fatto che la Belarus, la Russia e l'Ucraina sono tuttora considerati paesi senza economia di mercato, il valore normale doveva essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La proposta di scegliere il Canada, che è il secondo produttore mondiale, come paese di riferimento non è stata contestata dalle parti; il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi interni in vigore sul mercato canadese per la qualità granulare e in base ai prezzi applicati sul mercato degli Stati Uniti e del Canada per la qualità standard, il cui volume di vendite in Canada non era sufficiente per essere considerato rappresentativo rispetto alle importazioni nella Comunità dai paesi che costituivano l'Unione Sovietica.

(8) Dato che i costi di produzione della società mineraria che aveva collaborato all'inchiesta erano superiori ai prezzi applicati sui mercati del Canada e degli Stati Uniti, i produttori comunitari hanno chiesto che fosse stabilito il valore normale in base ai costi di produzione della società stessa. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha tuttavia accertato che i prezzi vigenti sui mercati del Canada e degli Stati Uniti erano sufficienti affinché gli altri produttori potessero realizzare utili nell'ambito di normali operazioni commerciali. È quindi emerso che la società in questione sosteneva costi provvisori e straordinari a causa della situazione specifica della regione mineraria in cui è situata e a causa dell'avvio relativamente recente dell'attività. Non sarebbe stato ragionevole riferire tali costi alle esportazioni dai paesi che costituivano l'Unione Sovietica e comunque tali prassi sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale può essere quindi adeguatamente e ragionevolmente stabilito in funzione del livello dei prezzi vigenti sui mercati concorrenziali del Canada e degli Stati Uniti. Il Consiglio conferma tali conclusioni della Commissione e le

conclusioni esposte nei punti (13) - (16) del regolamento (CEE) n. 1031/92.

b) Prezzi all'esportazione

(9) I prezzi all'esportazione del cloruro di potassio esportato dai produttori dell'ex Unione Sovietica sono stati determinati con il metodo esposto nei punti (17) - (20) del regolamento (CEE) n. 1031/92 e conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

c) Confronto

(10) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato in base alle singole transazioni a livello franco miniera.

(11) Alcuni importatori hanno chiesto un adeguamento riguardo alla detrazione dei costi del trasporto marittimo, sostenendo di aver utilizzato per il trasporto tra i porti dell'ex Unione Sovietica e della Comunità navi originarie dell'ex URSS a tariffe inferiori a quelle applicate da altre compagnie di navigazione. I costi presi in considerazione dalla Commissione sono quelli effettivamente sostenuti dal principale importatore. Su questa base, la Commissione ha ricalcolato i costi del trasporto marittimo che ha dato un risultato inferiore all'importo del trasporto marittimo che figura nel regolamento (CEE) n. 1031/92.

(12) Per quanto riguarda i costi del trasporto interno tra le miniere e i porti dell'ex Unione Sovietica, che sono stati calcolati in base ai costi di trasporto tra le miniere e i porti del Canada come risulta dal punto (20) del regolamento (CEE) n. 1031/92, un importatore ha affermato che occorreva tener conto del fatto che una delle tre zone di produzione (miniera di Bieloruskali) era meno distante dal porto. Tale argomentazione è stata esaminata ed è emerso che nella documentazione inerente alla procedura e nelle risposte degli importatori e degli esportatori non esistevano elementi sufficienti per determinare l'origine del cloruro di potassio proveniente dall'ex Unione Sovietica ed importato nella Comunità e che quindi era impossibile individuare la parte di tali importazioni proveniente dalla miniera più vicina al porto. La Commissione ha pertanto concluso che si potesse ragionevolmente considerare che il cloruro di potassio esportato nella Comunità proveniva in parti uguali da ciascuna miniera. Il costo del trasporto del prodotto tra gli stabilimenti e i porti dell'ex Unione Sovietica è stato quindi determinato in base ai costi di trasporto in Canada, tenendo conto al tempo stesso della distanza dai rispettivi porti di ciascuna zona di produzione dell'ex Unione Sovietica.